

## IL LIBRO NERO SULL'AGRITURISMO

# INDICE

<b>1) PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2 ) IL QUADRO NAZIONALE.....</b>	<b>4</b>
2.1) GLI ASPETTI LEGISLATIVI.....	4
2.2 ) LA DISCIPLINA FISCALE .....	7
2.3) LA MISURA DELLA COMPLEMENTARIETA' DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA .....	10
2.4 ) I NUMERI DELL'AGRITURISMO .....	12
<b>3) I CAPISALDI PER UNA RIFORMA EFFICACE ED EQUA .....</b>	<b>15</b>
<b>4) IL CASO LAZIO .....</b>	<b>17</b>
4.1) LA DISCIPLINA REGIONALE .....	17
4.2) I NUMERI DELL'AGRITURISMO .....	19
4.3) I PRODOTTI ALIMENTARI DEL TERRITORIO: IL RUOLO DELLA RISTORAZIONE .....	21
4.4) LA PROPOSTA DI RIFORMA LEGISLATIVA ALL'ESAME DELLA REGIONE .....	22
<b>5) LA PROPOSTA DI FIPE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO DEL LAZIO...</b>	<b>25</b>

### ALLEGATI:

- Allegato 1: La percezione delle aziende agrituristiche nel Lazio
- Allegato 2: Norme regionali in materia di agriturismo
- Allegato 3: Riforma delle norme regionali in materia di agriturismo
- Allegato 4: Ordine del giorno Consiglio regionale Fipe
- Allegato 5: Elenco dei prodotti DOP, IGP e tradizionali del Lazio
- Allegato 6: Proposta di legge di iniziativa popolare (linee guida)

## **1) PREMESSA**

In poco più di 15 anni, dopo l'entrata in vigore della legge quadro nazionale (n. 730/85), l'agriturismo nel nostro Paese ha avuto uno sviluppo formidabile sia in termini di numero di aziende (sono ormai oltre 11.000, di cui 6.000 con attività di ristorazione, cioè una ogni 10 ristoranti) che di giro di affari (stimabile in almeno in due miliardi di euro/anno).

La crescita dimensionale del fenomeno "agriturismo" si è accompagnata ad un progressivo snaturamento della funzione originaria dell'attività che avrebbe dovuto consentire al settore primario, sostanzialmente in un regime di complementarietà e di subalternità alla attività agricola, di trovare quelle risorse economiche necessarie per un suo ancoraggio ad attività di preservazione dell'ambiente, di gestione del territorio e di valorizzazione delle risorse naturali, storiche e gastronomiche.

Il settore dell'agriturismo oggi, infatti, favorito ulteriormente da una legislazione regionale molto elastica, dall'assenza di controlli sistematici sull'attività, da generosi interventi pubblici di sostegno finanziario e da un sistema fiscale ad hoc e flessibile, non può più definirsi un settore di attività agricola ma, di fatto è, ormai entrato nel vasto comparto del turismo, integrandone così l'offerta complessiva del nostro Paese, ma senza concorrervi adeguatamente in termini di posti di lavoro (la legge consentirebbe il solo utilizzo di salariati agricoli), in termini di gettito fiscale e contributivo (è diffusissimo l'impiego di manodopera diversa da quella agricola in un rapporto contrattuale improprio).

Anche a giudizio delle più importanti associazioni agricole, l'attività agrituristica è "fuori controllo" e rappresenta ormai una forma consolidata e "inattaccabile" di concorrenza sleale a danno delle imprese alberghiere e della ristorazione.

Fipe è fortemente convinta che nel nostro Paese non vi possano essere attività economiche percepite dal mercato come identiche ma svolte con caratteristiche, regole e vincoli differenziati.

Non è solo un problema di diversi vantaggi competitivi tra categorie (in ogni caso profilo inaccettabile in un mercato libero e pluralista), ma è

essenzialmente un problema di trasparenza e di correttezza nei confronti del consumatore e del mercato.

In quest'ottica, i principi (e gli obblighi) che un'impresa di ristorazione deve rispettare per operare sono i seguenti:

Sicurezza alimentare	(Legge 283/1962 DLGS 155/1997, ecc.)
Sicurezza di luoghi di lavoro	(DLGS 626/94 ed altre norme a tutela dell'incolumità dei lavoratori)
Sicurezza anticendi	(Regola tecnica Mininterni e disposizioni su locali con trattenimento danzante)
Compatibilità e rispetto ambientale	(Normativa su acque, rifiuti, urbanistica, ecc)
Polizia e Sicurezza Pubblica	(artt. 86, 100, 109 del TULPS e disposizioni su sorvegliabilità p.e. )
Fisco e Sicurezza sociale	(TUIR - Legislazione previdenziale)

Come è evidente, il rispetto di tali capisaldi comporta sicuri oneri economici alle imprese e, soprattutto in una fase di stagnazione dei consumi , di pressione inflazionistica da costi, è intollerabile che un segmento di attività economica che si rivolge al consumatore finale possa disattendere in maniera non episodica anche uno solo dei citati presupposti, da cui non può prescindere un mercato ufficiale regolamentato come quello del turismo, tra l'altro soggetto a forti sfide competitive internazionali.

## **2 ) IL QUADRO NAZIONALE**

### **2.1) GLI ASPETTI LEGISLATIVI**

La materia e' disciplinata da una legge nazionale che ha valenza di " legge - quadro" e dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro (che però non sono vincolanti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome), regolamentano l'esercizio dell'agriturismo nei rispettivi territori.

Le leggi regionali, in particolare, determinano i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività, stabiliscono i requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature, disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale e prevedono forme di incentivazione da attuare attraverso la programmazione regionale in zone di particolare interesse agrituristico.

#### ***Complementarietà dell'agriturismo***

La legge concepisce l'agriturismo come attività connessa e complementare a quella agricola (coltivazione, allevamento, silvicoltura) e lo considera, pertanto "attività agricola per connessione"!!

Infatti l'agriturismo non e' praticabile disgiuntamente dall'attività agricola la quale deve restare, per legge, comunque principale rispetto all'agriturismo. La "principalità" viene stabilita secondo criteri determinati dalle regioni.

"Per determinare detto carattere principale possono essere adottati numerosi criteri tra i quali il rapporto tempo - lavoro dedicato dall'imprenditore e dalla sua famiglia a ciascuna di dette attività, in base al quale i tempi di lavoro assorbiti dall'attività agricola tradizionale devono essere superiori a quelli richiesti dall'attività agrituristica" (circolare MAF 13419 del 27 giugno 1986).

#### ***Solo gli "imprenditori agricoli" sono ammessi a svolgere attività agrituristica***

Essendo l'agriturismo attività propria dell'imprenditore agricolo, e' autorizzabile esclusivamente l'imprenditore agricolo di cui all'art.2135 del codice civile ("E'

imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, in forma singola o associata").

Pertanto operatore agriturismo non potrà essere che un imprenditore agricolo o un suo familiare.

***Non ci può essere impresa agrituristica senza azienda agricola in attività***

La legge pone come requisito fondamentale dell'agriturismo che l'attività si svolga all'interno dell'azienda agricola utilizzando le strutture, i prodotti, la manodopera (non possono essere assunti lavoratori esclusivamente per l'attività agrituristica). Deve pertanto trattarsi di un'azienda agricola in esercizio: non è, pertanto, ipotizzabile un'azienda che svolga solo attività agrituristica.

***L'agriturismo può essere esercitato, di norma, in edifici ubicati nel fondo agricolo***

Come le altre attività agricole, l'agriturismo può essere esercitato dovunque, purchè l'azienda abbia i requisiti richiesti. Possono essere utilizzati solo i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

In determinati comuni indicati in sede regionale l'agricoltore può utilizzare a fini agrituristici l'abitazione anche se collocata in un contesto urbano, a condizione che sul fondo non abbia fabbricati.

***Molte sono le incentivazioni***

Nelle zone montane, in quelle riconosciute svantaggiate e nelle aree individuate dalla programmazione regionale come "di particolare interesse agrituristico" vengono erogati interventi finanziari previsti da programmi regionali.

Tali interventi si concretano nella concessione di contributi in conto capitale e/o mutui agevolati per la realizzazione di infrastrutture ed opere di miglioramento del territorio secondo "piani di interventi straordinari " redatti dalle comunità montane o dai comuni e finanziati dalle regioni.

***Alloggio e ristorazione sono le attività esercitabili, con alcune limitazioni***

Le attività principali consentite sono legate alla ricettività e alla ristorazione :

- dare alloggio stagionalmente sia nei locali aziendali che in campeggio in apposite piazzole ( le leggi regionali pongono limiti ai letti ed al numero di piazzole);
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, compresi alcoolici e superalcoolici (si considerano propri i cibi e le bevande lavorati nell'azienda nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni esterne);
- organizzare attività ricreative o culturali.

***Le attività effettuabili devono risultare dal titolo autorizzatorio.***

Qualora l'attività esplicata esuli da tale contesto occorre che l'operatore agrituristico si munisca delle corrispondenti autorizzazioni (attività di ballo, concerti e concertini, detenzione televisori e radio, attività di stallaggio artt.: 68,69,80, '86 TULPS ).

La vendita dei prodotti agricoli e dell'allevamento di produzione dell'azienda agricola resta regolata dalle disposizioni della legge n. 59/1963.

## 2.2 ) LA DISCIPLINA FISCALE

La disciplina fiscale dell'agriturismo e' prevista dall'art.5 della legge 30 dicembre 1991, n.413 che ha segnato una profonda innovazione. L'agriturismo, che prima - nonostante la legge n. 730 del 1985 lo qualificasse attivita' agricola - veniva tassato come attivita' commerciale e cioe' al pari degli alberghi e dei pubblici esercizi, ora ha una propria disciplina anche sotto il profilo fiscale.

Il citato art.5, infatti, introduce per le attivita' agrituristiche il regime forfettario sia ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche che agli effetti dell'IVA.

Il forfait, mentre e' stato abolito per la generalita' degli utenti e delle attivita', e' divenuto il regime normale per gli operatori di agriturismo, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e del volume di affari.

L'abolizione del regime forfettario di determinazione del reddito, introdotto per la generalità dei lavoratori autonomi dalla " Visentini ter ", è bene ricordare, venne soppresso a causa degli effetti perversi determinati dallo stesso sul gettito.

Infatti i contribuenti soggetti a tale regime avevano, da un lato, perso ogni interesse a pretendere la fatturazione dei beni e servizi acquistati, dall'altro, comprimevano al massimo la certificazione dell'ammontare delle loro prestazioni anche in ragione della mancanza della necessità di presentare un credibile rapporto tra acquisti e vendite.

Ciò causava una incentivazione non solo all'evasione allo stadio finale della commercializzazione, ma anche fenomeni di compressione dei ricavi da parte dell'ingrosso e della produzione di beni e servizi.

In netta controtendenza, pertanto, fu la scelta del legislatore del 1992 di reintrodurre la determinazione forfettaria dei ricavi per tale categoria di operatori che si vede incentivata (anche in ragione della difficoltà di operare controlli sulla certificazione dei corrispettivi connaturata alla natura stessa dell'attività svolta), a porre in essere quei comportamenti che avevano portato alla revoca del regime forfettario istituito per la generalità dei contribuenti minori.

Tuttavia, volendo, e' possibile per l'operatore rinunciare al regime forfettario per quello ordinario.

Ai fini delle imposte sul reddito il sistema di determinazione forfettario di cui sopra e' escluso per le societa' di capitali e societa' cooperative residenti nel territorio dello Stato, nonche' per gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.

Si applica, pertanto, per le persone fisiche, comunioni familiari, societa' di persone, enti non commerciali, nonche' per le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti.

Relativamente all'IVA, come e' detto di seguito, il regime forfettario si applica nei confronti di tutti i contribuenti compresi cooperative, societa' di capitali ed enti commerciali.

### ***Irpef***

La determinazione del reddito imponibile si ottiene applicando all'ammontare dei ricavi derivanti dall'attivita' agrituristica il coefficiente di redditivita' del 25%.

Vale a dire che il reddito imponibile sara' pari al 25% di quello lordo detratta l'IVA. Se, ad esempio, un imprenditore ha incassato dall'attivita' agrituristica, complessivamente, al netto dell'IVA, 10 mila Euro paghera' su 2.500 euro.

Non e' consentita nessuna detrazione analitica come ad esempio interessi passivi su mutui o acquisto di beni ammortizzabili ecc.

### ***I.V.A.***

Anche per l'IVA il nuovo regime introdotto e' di tipo forfettario per cui l'imposta da versare non va determinata attraverso la differenza tra IVA riscossa e IVA pagata, bensì applicando una riduzione percentuale sull'imposta relativa alle operazioni imponibili.

La legge infatti stabilisce che per i soggetti (tutti i soggetti, senza la distinzione fatta ai fini del reddito imponibile) che esercitano attivita' di agriturismo l'IVA dovuta e' pari al 50% di quella relativa alle operazioni imponibili, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e del volume di affari.



Sostanzialmente l'IVA da pagare e' pari alla meta' di quella che risulta riscossa in base alle ricevute fiscali. Tale riduzione del 50% e' stata prevista a titolo di detrazione forfettaria dell'IVA relativa agli acquisti.

Per gli introiti ricavati dall'attivita' agrituristica e' obbligatoria l'emissione della ricevuta fiscale.

Le aliquote I.V.A. da applicare ai fruitori sono attualmente:

- 10% per pernottamenti, ristorazione e campeggio;
- 20% per le altre prestazioni (passeggiate a cavallo, attivita' ricreative, ecc.).

In caso di prestazioni che non richiedono servizio a tavola (come la consumazione di sole bevande o di soli panini) viene, invece, emesso lo scontrino fiscale. Le aziende che prestano siffatti servizi devono munirsi di registratore di cassa.

### 2.3) LA MISURA DELLA COMPLEMENTARIETA' DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA


Il concetto della "complementarietà" dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è alla base della disciplina legislativa che regola la materia. Ed è proprio su questo concetto che il sistema delle leggi regionali e i relativi controlli ufficiali sul settore mostrano la corda, invocando surrettiziamente presunte difficoltà interpretative.

Il tempo di lavoro, ad es., è uno dei criteri più rigorosi per valutare la complementarietà dell'attività agrituristica a quella agricola.

I dati più aggiornati sull'utilizzo del lavoro nell'ambito delle aziende agricole italiane indicano che il 42,4% di esse ne impiega per meno di 70 giornate all'anno.

Appena il 2% utilizza oltre 1.120 giorni di lavoro all'anno. Questi pochi dati danno immediatamente conto della difficoltà con cui gli agriturismo riescano a mantenersi nell'ambito dei confini di complementarietà e subalternità previsti dalla norma.

Se per l'alloggio, modalità e tempi di svolgimento del servizio consentirebbero, sebbene in linea del tutto teorica, di conciliare lavoro agricolo e lavoro d'accoglienza preservando in tal modo le condizione di complementarietà e subalternità, per la ristorazione risulta generalmente difficile sovrapporre il lavoro agricolo a quello richiesto dallo svolgimento del servizio.



Facendo due rapidi calcoli è facile intuire come una qualsiasi attività di ristorazione assorba un numero di giornate di lavoro superiore a quella dichiarata dalla quasi totalità delle aziende agricole.

Anche le performances economiche aiutano a capire come oggi complementarità e subalternità dell'attività agrituristica (rispetto a quella agricola) esistano solo sulla carta.

### RISULTATI ECONOMICI DELLE AZIENDE AGRICOLE

VARIABILI ECONOMICHE	1999
<i>valori medi aziendali (in euro)</i>	
Produzione	14.345
Costi intermedi	6.025
<b>Valore aggiunto</b>	<b>8.320</b>
Costo del lavoro	1.143
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>7.177</b>
Altri proventi netti	526
Contributi sociali	604
<b>Risultato lordo di gestione</b>	<b>7.099</b>

*Fonte: Istat*

Il valore della produzione di un'azienda agricola ammonta, in media, a **14.345 euro** con una forbice che va da **€ 12.896** per le aziende individuali (99,3% del totale) a **€ 212.292** per le società (0,7%).

Nel caso dell'attività agrituristica il ricavo medio per azienda ammonta, anche solo in riferimento ai valori dichiarati dalle associazioni agricole, a **€ 87.000**.

## 2.4 ) I NUMERI DELL'AGRITURISMO

In Italia operano oltre 11mila aziende agrituristiche. Di queste circa il 45% è ubicato nelle regioni nord-orientali, in prevalenza nella provincia autonoma di Bolzano. Nelle regioni centrali risulta localizzato circa un quarto delle aziende agrituristiche con una particolare concentrazione in Toscana. L'agriturismo è meno diffuso nelle aree del Mezzogiorno.

E proprio la concentrazione territoriale deve costituire la chiave di lettura per interpretare il fenomeno agriturismo in relazione ad attività concorrenti come ricettività e ristorazione.

### L'AGRITURISMO IN ITALIA

AZIENDE	11.500
POSTI LETTO	119.000
POSTI LETTO PER AZIENDA	10
PRESENZE	15.000.000
AZIENDE CON ALLOGGIO	9.500
AZIENDE CON RISTORAZIONE	6.000
FATTURATO (*) ( <i>in Meuro</i> )	1.000

(\*) escluse aziende con sola ristorazione

Fonte: indagine CIA-Turismo verde


Le aziende con alloggio sono circa 10.000 e 6.000 quelle che dispongono di un ristorante. In dieci anni la ristorazione all'interno delle aziende agrituristiche ha avuto percentuali di crescita a tre cifre.

Le aziende con ristorante sono passate da meno di 3.000 a 6.000 (+108%) e quelle che offrono ai clienti il solo servizio di ristorazione da 1.000 a 2.500 (+138%).


	1992	2002	VAR. %
AZIENDE CON RISTORAZIONE	2.890	6.000	107,61
AZIENDE CON SOLA RISTORAZIONE	1.050	2.500	138,1

Fonte: stima Fipe su dati associazioni agrituristiche e Istat

La distribuzione territoriale delle aziende agrituristiche con ristorante presenta una significativa variabilità. Se la media nazionale è di 49 ristoranti ogni 100 aziende, nelle regioni nord-occidentali si sale a 84 ed in quelle centrali si scende a 26.



A livello regionale si va dai 7 ristoranti ogni 100 aziende delle Marche ai 96 della Sardegna. Tra le regioni centrali va segnalato il Lazio con 73 ristoranti ogni 100 aziende agrituristiche.



Il **miliardo di euro** di fatturato dichiarato dalle associazioni agrituristiche appare assai distante dal valore reale.

Mancano i ricavi delle 2.500 aziende che erogano il solo servizio di ristorazione e appare fortemente sottostimato il fatturato medio per azienda.

Un calcolo molto più verosimile fissa in almeno **900milioni di euro** il fatturato della sola ristorazione.

#### **IL FATTURATO DEL RISTORANTE AGRITURISTICO**

APERTURA ANNUA (n. giorni)	150
COPERTI/GIORNO	50
COPERTI/ANNO	7.500
PREZZO MEDIO (in euro)	20,00
FATTURATO ( <i>in euro</i> )	150.000
<b>TOTALE ITALIA</b>	
AZIENDE	6.000
FATTURATO ( <i>in Meuro</i> )	900

*Fonte: stima Fipe*

In tal modo il fatturato complessivo del settore dovrebbe sfiorare **i due miliardi di euro**.

### **3) I CAPISALDI PER UNA RIFORMA EFFICACE ED EQUA**

A giudizio di FIPE ed in ragione di quanto prima denunciato, è urgente una riforma della legislazione nazionale e regionale sull'agriturismo che deve essere ancorata ai seguenti principi cardine:

#### ***MAGGIORE TUTELA DEI CONSUMATORI***

- garanzia di trasparenza nei confronti dei consumatori che recandosi presso un agriturismo hanno l'aspettativa di gustare prodotti freschi e di provenienza prevalentemente aziendale. Si assicura mediante la tracciabilità delle materie prime impiegate nella cucina, nonché del vino somministrato;
- rispetto pieno e senza deroghe della normativa in materia igienico sanitaria (sicurezza alimentare);
- garanzia di un costante rispetto del requisito della complementarietà dell'attività, assicurando la prevalenza della attività agricola nei confronti di quella agrituristica sia in termini di apporto di prodotti propri che di lavoro impiegato;
- previsione, al fine di evitare abusi sia in termini di prevalenza di prodotti che di tempi di lavoro, di criteri per individuare dimensioni e caratteristiche strutturali (superficie lavorata, tipologie di coltivazione e allevamento) minime aziendali indispensabili per esercitare l'attività di ristorazione;
- obbligo di erogazione del servizio di ricettività;
- determinazione, in sede di rilascio dell'autorizzazione, di un numero massimo di coperti direttamente funzionale alla entità della produzione ed alla disponibilità degli addetti;
- decadenza dell'autorizzazione in caso di perdita del requisito della complementarietà;
- limitazione dell'attività di ristorazione agli alloggiati e a coloro che usufruiscono delle attività collaterali dell'azienda (ciò implica che l'azienda agrituristica deve necessariamente avere attività complementari),

## **GENERALIZZATO RISPETTO DELLE REGOLE**

- Identificazione degli organi deputati ai controlli;
- controllo periodico della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione e conseguenti modifiche della capacità ricettiva riconosciuta;
- previsione di un sistema di controlli efficiente. La congruità della situazione aziendale può essere verificata annualmente - al fine di assicurare il rispetto della prevalenza del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura e dell'apporto di prodotti propri - confrontando il numero dei pasti serviti ed i valori delle altre attività turistiche con i dati contenuti *nella "scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi delle aziende agricole"* prevista dal Regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione del 23 settembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- oltre ai controlli ufficiali anche la previsione di un certificazione volontaria affidata ad enti terzi opportunamente accreditati, quale requisito per l'utilizzo di incentivi finanziari pubblici.

## **PREVENZIONE E FORMAZIONE**

- Inclusione nell'osservatorio nazionale dell'agriturismo e nelle commissioni provinciali o regionali di un rappresentante delle imprese di pubblico esercizio;
- garanzia di adeguati processi formativi per gli operatori.



## **4) IL CASO LAZIO**

### **4.1) LA DISCIPLINA REGIONALE**

Nel Lazio dal 1997 l'agriturismo è regolato dalla L.R. n. 36 del 10 novembre 1997 che detta, nel solco della legge quadro nazionale, precise disposizioni in ordine alla regolamentazione dell'agriturismo.

In particolare la norma dispone che l'attività agrituristica è connotata da:

- Connessione con l'attività agricola
- Complementarietà
- Prevalenza della attività agricola
- Stagionalità
- Presenza nella composizione dei pasti dei prodotti propri e/o tipici del luogo nella misura del 70% del valore della somministrazione. Di detti prodotti almeno la metà deve essere di origine aziendale.

La norma pone inoltre dei limiti all'esercizio dell'attività legati alla tipologie di colture ed allegamenti prevedendo che in ogni caso il tempo dedicato all'agriturismo debba risultare inferiore a quello per l'esercizio dell'agricoltura. Da ciò deriva, tra l'altro, la determinazione del numero massimo di pasti somministrabili.

Relativamente agli addetti questi devono essere il coltivatore e la sua famiglia, nonché i dipendenti dell'impresa agricola.

Sotto i profili della tutela della salute dei consumatori e della sicurezza alimentare si prevedono le stesse disposizioni di salvaguardia imposte alla ristorazione pubblica e, in particolare, l'obbligo di acquisire la regolare autorizzazione sanitaria per sale e laboratori.

Le funzioni amministrative sono state delegate alle provincie alle quali spetta anche la prevenzione, il controllo e la repressione delle irregolarità.

Il comune rilascia la licenza determinando anche la potenzialità ricettiva dell'azienda.

Una specifica commissione provinciale, composta da rappresentanti di Regione, Provincia e di tre organizzazioni professionali agricole (cioè senza consumatori e rappresentanti delle attività turistiche e di ristorazione), valuta l'idoneità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi delle imprese agrituristiche tenuto conto della effettiva potenzialità dell'azienda agricola e del fondo interessati, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco provinciale

Tale impianto normativo, di fatto, ha dimostrato la debolezza essenzialmente nel sistema finalizzato ad assicurare il rispetto delle sue disposizioni, ferma restando la generale correttezza della impostazione sostanziale.

Infatti una serie di attività di controllo esercitate da organi diversi da quelli della provincia, che pur sarebbero per legge dovuti intervenire, ha dimostrato nel corso del 2001 e soprattutto nella provincia di Viterbo, una generalizzata ed allarmante inosservanza del dettato normativo a danno delle vere imprese agrituristiche e dei consumatori.

Tali controlli non hanno portato, come sarebbe logico in un sistema giuridico positivo ad una correzione delle storture ed ad una espulsione dal mercato di quelle imprese che rifiutano di osservare le prescrizioni di legge, ma alla formulazione di una proposta di modifica della attuale normativa fatta su misura per chi vuole utilizzare strumentalmente i benefici riservati al settore agricolo per effettuare vera e propria attività di ristorazione.

## 4.2) I NUMERI DELL'AGRITURISMO

Sono 182 le aziende agrituristiche della Regione Lazio con una disponibilità di 2.400 posti letto.

### L'AGRITURISMO NEL LAZIO

AZIENDE	182
POSTI LETTO	2.400
POSTI LETTO PER AZIENDA	13
PRESENZE	240.000
AZIENDE CON ALLOGGIO	120
AZIENDE CON RISTORAZIONE	137
FATTURATO (*) ( <i>in Meuro</i> )	17

(\*) escluse aziende con sola ristorazione

Fonte: stima Fipe su dati Istat e repertorio aziende agrituristiche

Il 75% ha **anche** il ristorante ed il 34% **solo** il ristorante.

Il fatturato complessivo può essere stimato in 29 milioni di euro.


### LA RISTORAZIONE AGRITURISTICA NEL LAZIO

AZIENDE	137
FATTURATO ( <i>in Meuro</i> )	12

Fonte: stima Fipe


La distribuzione territoriale delle imprese evidenzia significative concentrazioni nelle province di Viterbo e Frosinone.

Nella sola provincia di Viterbo è localizzato il 41% delle aziende agrituristiche del Lazio.



Anche Rieti con il 21,4% delle aziende presenta un elevato indice di densità. Al fine di valutare correttamente i problemi di mercato che si trovano ad affrontare le aziende di ristorazione occorre esaminare il rapporto di densità tra agriturismo e ristoranti.

Nella province di Viterbo e Rieti ci sono, rispettivamente, 22,9 e 20,0 agriturismo ogni 100 ristoranti.



Nelle altre province gli indici di densità appaiono, per ora, modesti. Si va dall' 1,2 di Roma al 4,0 di Frosinone.

Dunque, il fenomeno agriturismo assume dimensioni importanti soprattutto nell'alto Lazio.

#### **4.3) I PRODOTTI ALIMENTARI DEL TERRITORIO: IL RUOLO DELLA RISTORAZIONE**

I valori delle materie prime utilizzate nella ristorazione e nell'agriturismo della Regione Lazio sono riportati nella tabella che segue:

	<i>Mln. di euro</i>
RISTORAZIONE	325
(di cui: quota di prodotti regionali)	32,5
AGRITURISMO (*)	3

*(\*) nell'ipotesi che i prodotti siano tutti regionali*

E', dunque, evidente come la ristorazione abbia un ruolo decisivo per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio.

L'assorbimento di materie prime da parte della ristorazione agrituristica laziale rappresenta soltanto il 9,2% del prodotto acquistato sul mercato regionale dalla ristorazione.

#### **4.4) LA PROPOSTA DI RIFORMA LEGISLATIVA ALL'ESAME DELLA REGIONE**

La Commissione Consiliare Agricoltura sta completando l'iter per l'approvazione di una nuova disciplina dell'agriturismo.

L'articolato proposto dal consigliere Allegrini innova completamente l'attuale assetto normativo introducendo le seguenti modifiche che qualificano da sole tutto il provvedimento :

- Soppressione del requisito della complementarietà della attività agrituristica rispetto a quella agricola
- Soppressione della prevalenza della attività agricola su quella turistica
- Possibilità di dedicare alla attività agrituristica , oltre agli addetti all'impresa agricola, altri lavoratori assunti per l'attività di ristorazione ed alloggio
- Soppressione del requisito della stagionalità e possibilità di esercitare l'attività tutto l'anno
- Limitazione dell'apporto di prodotti aziendali ai pasti al 30% del valore della somministrazione che scende al 20% nelle zone montane o svantaggio (attualmente il 70% di tale valore deve essere rappresentato da prodotti aziendali e/o tipici della zona.
- Limite di 80 coperti , che però si può superare ( non dice di quanto )in casi "sporadici"
- Possibilità di utilizzare la cucina di casa (invece del laboratorio specifico attualmente richiesto) e di non dover richiedere l'autorizzazione sanitaria per la somministrazione fino a 20 coperti
- possibilità di derogare alle generali disposizioni sulla visitabilità dei locali di ristorazione e ricettivi da parte dei portatori di handicap
- Diritto, se ci si stufa di fare agriturismo, di trasformarsi in attività turistico commerciale senza rispettare la normativa urbanistica e quelle specifica del commercio e turismo ( es , contingentamento, vincolo alberghiero)
- Possibilità di aprire subito, e controlli sanitari e ed amministrativi solo successivi

Nella sostanza, una legge fatta su misura per chi vuole fare attività turistica in una azienda agricola senza dover rispettare le disposizioni che regolamentano, anche nell'interesse dei consumatori, le altre attività turistiche svolte in forma

imprenditoriale e godere degli interventi finanziari specifici per il settore agricolo  
- agriturismo.

### **RAFFRONTO TRA LA ATTUALE LEGGE E LA PROPOSTA ALLEGRINI**

<b>LEGGE 10 NOVEMBRE 1997 , N 36</b>	<b>PROPOSTA ALLEGRINI</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA DI AGRITURISMO</b>	
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli, .....utilizzando la propria azienda in rapporto di <u>connessione e complementarietà</u> rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che devono comunque rimanere principali in termini di tempo di lavoro ( art.2. comma 1 )	Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli,....attraverso l' utilizzazione della propria azienda in rapporto di <u>connessione</u> rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame e attività connesse. (art. 2 , comma 1 )
<b>CHI LAVORA NELL'AGRITURISMO</b>	
Nell'attività agriturbistica possono essere occupati esclusivamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile nonché il personale dipendente dell'azienda agricola. Il tempo di lavoro complessivo prestato nell'attività agriturbistica deve comunque rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all'attività agricole dell'azienda.	Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, e sono considerati lavoratori agricoli alai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale , l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 230 - bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti assunti a qualunque titolo. Per servizi complementari è ammesso il ricorso a fornitori esterni
<b>LA PROVENIENZA DEI CIBI SERVITI NELL'AGRITURISMO</b>	
La prevalenza delle <b>produzioni aziendali e/o tipiche della zona</b> deve raggiungere complessivamente la misura del 70% in valore delle bevande e dei cibi somministrati , per metà assicurata dai prodotti aziendali( art. 2 , comma 4 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. quota prodotti aziendali pari al 30 % ( ridotto al 20% nelle zone montane o svantaggiate) del valore del pasto a prezzi di somministrazione</li> <li>2. il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti dovrà provenire da aziende agricole collocate in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea o da imprese agroalimentari operanti in ambito regionale che trasformino prodotti regionali</li> <li>3. sarà consentito l'impiego di prodotti non regionali il cui valore di somministrazione non superi il 10% del prezzo del pasto, sulla base della obiettiva indisponibilità in ambito regionale e della effettiva necessità ai fini di completamento della offerta gastronomica.</li> </ol>

TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI	
La produzione, la preparazione , il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.	La produzione, la preparazione , il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni di cui all'art. 9 del Dlgs 26 maggio 1997,n. 155 <i>l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico sanitario , terrà conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni ai fini della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione trasformazione e conservazione dei prodotti.nel caso di somministrazione di pasti limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di 20 , per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità, ai sensi del DPR 22 aprile 1994 , n 425 e per la somministrazione dei pasti è consentito l'uso della cucina domestica.</i>
LIMITI ALLA ATTIVITA'	
i limiti in numero di posti di ristorazione sono quantificati sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola	ricettività massima : 80 posti tavola e' consentito il superamento del tetto massimo di 80 posti tavola solo in casi sporadici e a condizione che tale esubero venga compensato in breve termine e comunque il limite massimo di posti tavola annuali determinato in base alle tabelle di cui al comma 2 non venga superato
Perdita requisito di connessione	
	<b>Ove un'azienda agricola che eserciti l'attività agrituristica da almeno tre anni , sia in condizione di sviluppare la propria attività oltre i limiti fissati dall'art. 4 della presente legge, potrà ottenere dal comune nel cui territorio intende svolgere l'attività , la licenza di esercizio turistico-commerciale, in deroga ad eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano regolatore generale o dai Piani di rilascio delle licenze</b>



## **5) LA PROPOSTA DI FIPE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO DEL LAZIO**

Da quanto emerso nelle pagine precedenti, la strada della “liberalizzazione” delle attività agrituristiche che la Regione Lazio ha intrapreso con il disegno di legge di riforma della disciplina del settore, non può portare da nessuna parte.

Già oggi, con la legge attuale, l'utilizzo di prodotti agroalimentari prodotti nella Regione è molto modesto e, soprattutto, assolutamente non controllato. I numerosi “falsi agriturismi” operanti in ogni provincia, concretizzano una serie di abusi inaccettabili (utilizzo improprio di risorse pubbliche, evasione fiscale e contributiva, frode in commercio) e a carico di tutta la collettività, con l'aggravio di forte perdita di immagine degli operatori agrituristicamente corretti e leali che, invece, contribuiscono in maniera significativa a rendere ancor più varia e articolata l'offerta turistica della Regione.

Tale situazione richiederebbe immediati ed efficaci interventi di controllo (prima e dopo il rilascio delle autorizzazioni amministrative) e una riforma legislativa orientata a ristabilire adeguate condizioni di legalità, ad interesse del consumatore e delle imprese “legali” ( “veri” agriturismi, hotel, campeggi e ristoranti).

Dagli elementi conoscitivi emersi nello studio condotto, emergono con tutta evidenza le ragioni della assoluta indivisibilità della proposta presentata dal consigliere Allegrini, che per risolvere il problema degli abusi di alcuni non ha trovato niente di meglio che legittimarli.

A questo punto è opinione condivisa di operatori turistici e consumatori che sia necessario rispettare i rispettivi ruoli ovvero l'impresa turistica deve fare turismo, quella agricola deve fare agricoltura e anche attività turistiche solo se connesse e complementari. Altrimenti si abbia la coerenza di abbandonare i regimi specifici dell'agricoltura, lasciando così le risorse economiche ed i privilegi normativi a chi fa davvero attività agricola in via principale.

E' altresì convinzione diffusa e condivisa che occorra, affinché l'arroganza di pochi non prevarichi la maggioranza degli imprenditori agricoli e turistici che hanno fino ad ora agito nel rispetto della legge e della necessaria correttezza nei confronti del consumatore, perseguire ogni possibile strategia per ristabilire un clima di reciproco rispetto che può derivare solo da una individuazione degli ambiti di azione e dei ruoli.

Al riguardo i ristoratori del Lazio rappresentati da Fipe-Confcommercio (oltre 4.000 imprese), ritengono indispensabile e urgente che :

- venga ritirata la proposta di legge Allegrini
- venga subito costituito presso l'Assessorato regionale all'agricoltura un osservatorio permanente composto dalle parti interessate e dalle competenti Istituzioni e cioè:
  - Assessorati regionali all'agricoltura, sanità, attività produttive, ambiente
  - Associazioni del mondo agricolo
  - Associazioni dei consumatori
  - Associazioni delle imprese turistiche e della ristorazione
  - Sindacati dei lavoratori

con il compito di acquisire un quadro esatto del settore agriturismo, con particolare riferimento alla effettività del rapporto tra impresa agricola ed attività agriturismo, e di individuare, di conseguenza, i necessari interventi da adottare sotto i profili legislativi e delle attività di verifica e controllo

- venga sostenuto e diffuso in tutte le province il progetto Arsial-Fipe della "ristorazione tipica", attraverso la procedura certificazione dei ristoranti da parte di enti indipendenti e accreditati
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nelle imprese agrituristiche venga inquadrata e regolamentata nell'ambito della riforma della disciplina dei pubblici esercizi in fase di studio da parte della Regione.

Da parte loro le imprese di ristorazione del Lazio

1. si faranno parte diligente per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione al Consiglio Regionale di una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata alla rivalutazione ed alla promozione della intera filiera della produzione agricola e dell'offerta ristorativa e turistica della regione
2. qualora entro il corrente mese di aprile la Regione non ritenesse di aderire alle richieste sopra avanzate, toglieranno dalla lista dei vini di ogni locale le etichette dei vini regionali e boicotteranno gli acquisti degli altri prodotti agroalimentari tipici (DOP, IGP e i prodotti tradizionali pubblicati sul supplemento alla G.U. n. 194 del 21 agosto 2000 e successivi aggiornamenti).

**A L L E G A T I**